

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2023, proposto da

-OMISSIONIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Bennici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno – Questura di Caltanissetta, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto CAT. -OMISSIONIS-/Imm./2<sup>^</sup> Sez./31, di revoca del permesso di soggiorno lungo periodo UE nr.-OMISSIONIS-notificato all'odierno ricorrente in data 27/03/2023; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Caltanissetta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che secondo un orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione non può legittimamente denegare il permesso di soggiorno di lungo periodo senza tener conto dei motivi giustificativi che hanno portato il richiedente ad assentarsi dal territorio nazionale oltre il periodo consentito dalla normativa, dodici mesi (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 03/01/2022, n. 5);

- che, pertanto, "L'interruzione del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale per un periodo continuativo superiore a dodici mesi ovvero alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno può essere giustificata da "gravi e comprovati motivi" la cui verifica impone da parte dell'amministrazione competente una ponderata, attenta e discrezionale valutazione in base alla singola fattispecie

concreta portata al suo esame" (T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 26/07/2018, n. 1612);

- che, nel caso di specie, è verosimile che nel periodo dal 4/10/2019 all'11/03/2021, caratterizzato dalla pandemia, per il ricorrente fosse estremamente difficile tornare in Italia tramite qualsiasi mezzo di trasporto pubblico;

Ritenuto che alle esigenze cautelari prospettate da parte ricorrente può essere data adeguata tutelata onerando l'Amministrazione del riesame del provvedimento impugnato, alla luce delle censure proposte;

- che sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Accoglie ai fini del riesame;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 novembre 2023, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Bartolo Salone, Referendario